



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 174 DEL 16/03/2016

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA R.G. 1262/2012 CIRCOLO TENNIS CATTOLICA/COMUNE DI CATTOLICA - SOSTITUZIONE LEGALE PATROCINATORE - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. ALESSANDRA VITA IN ESECUZIONE DGC N. 38 DEL 9/3/2016

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 05

SERVIZIO
UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Mara Minardi

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione di n. 3 del 24/02/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 20/01/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016 provvisorio;

PREMESSO che:- che con ricorso ex artt. 633 e 642, comma 2, c.p.c. e pedissequo Decreto emesso dal Tribunale di Rimini il 16.07.2008 e depositato il 17.07.2008, notificati in data 13/19.08.2008, il Circolo Tennis di Cattolica ingiungeva il Comune di Cattolica di pagare la somma di € 32.412,90, oltre agli interessi legali dall'emissione del decreto all'effettivo saldo ed alla spese del procedimento;

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 166 del 15.10.2008 il Comune stabiliva di opporsi al suddetto decreto ingiuntivo, incaricando l'Avv. Andrea Berti, Responsabile dell'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica, del patrocinio dell'Amministrazione;

- che il Comune di Cattolica proponeva atto di citazione in opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, citando in giudizio innanzi al Tribunale di Rimini il Circolo Tennis e rassegnando le seguenti conclusioni: *“Voglia l'adita Giustizia, previe le declaratorie del caso e contrariis reiectis, in accoglimento della presente opposizione: a) in via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario a favore del Giudice Amministrativo; b) nel merito dichiarare infondata o, in subordine, comunque prescritta, la pretesa creditoria della ricorrente associazione sportiva OMISSIS nei confronti del Comune di Cattolica e in ogni caso accertare e dichiarare che nulla da questi è dovuto alla predetta associazione sportiva a titolo di contributo per la realizzazione dei lavori di ampliamento e ristrutturazione della palazzina di proprietà comunale sede dell'impianto sportivo di Via Leoncavallo; c) per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo di pagamento n. 1520/08 emesso dal Giudice Unico Designato del Tribunale di Rimini il 16.07.2008, depositato il 17.07.2008; d) in ogni caso, condannare l'associazione sportiva opposta al pagamento delle spese, funzioni ed onorari del procedimento in favore dell'Amministrazione opponente.”;*

- che la causa veniva iscritta al R.G. n. 6584/2008;

- che con sentenza n. 190/2012 del 21.01.2012 e depositata in data 22.02.2012, il Tribunale di Rimini, in persona del Giudice Unico Dott. Lama Andrea, definitivamente pronunciandosi così decideva: *“Revoca il decreto opposto e dichiara che nulla è dovuto dal COMUNE DI CATTOLICA per i titoli ivi dedotti; Condanna il Circolo Tennis al rimborso in favore del COMUNE DI CATTOLICA delle spese del giudizio, che liquida in euro 187,33 = per spese, € 5.000,00 = per diritti e onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50% per spese generali.”;*

Con atto notificato al Comune di Cattolica in data 29.05.2012, il Circolo Tennis ha proposto appello innanzi alla Corte di Appello di Bologna *“avverso la sentenza n. 190/2012 decisa in data 21/01/2012 e depositata in cancelleria in data 22/02/2012 dal Tribunale di Rimini,*

non notificata, relativa al procedimento civile rubricato al n. 6584/2008 R.G.?" iscritto al R.G. Al n. 1262/2012;

Considerato che il procedimento è stato avviato dall'ufficio di avvocatura pubblica con il Comune di Gabicce Mare, che il medesimo è arrivato alla fase decisionale;

RILEVATO che:

- la convenzione per la Gestione dell'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica con il Comune di Gabicce Mare è terminata in data 30/07/2014;
- la convenzione per la gestione dell'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica con la Provincia di Rimini e il Comune di Saludecio, è cessata definitivamente il 31/12/2015;
- la data fissata per il deposito di note conclusive è il 19/03/2016;

RITENUTO necessario procedere alla nomina di un nuovo legale patrocinatore al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale;

DATO atto che con lettere assunte al prot. ai nn. 7908 – 7914 – 7925 del 01/03/2016 sono stati richiesti i preventivi di spesa per il conferimento dell'incarico di patrocinio legale del procedimento oggetto della presente delibera;

VISTI i preventivi di spesa trasmessi dai legali che hanno risposto entro il termine richiesto con note prot 8541/2016 – 8321/2016 – 7958/2016 depositati agli atti d'ufficio;

RILEVATO che:

- il conferimento degli incarichi di patrocinio legale risulta incompatibile con la procedura selettiva ad evidenza pubblica di cui agli articoli 62, 65 e 225 del Codice degli appalti a causa della non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali delle prestazioni e della conseguente assenza di basi oggettiva sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici (cfr. Sentenza Consiglio di Stato n. 2730/12);
- l'art. 46 c. 5 del vigente regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi esclude l'applicabilità dello stesso agli incarichi di patrocinio legale;

RILEVATO che, l'avvocato Alessandra Vita con studio in Pesaro, via Milano n. 76, ha presentato il preventivo più vantaggioso, dichiarandosi disponibile ad accettare l'incarico di patrocinio legale alle condizioni di cui al preventivo di trasmesso via Pec con nota assunta al prot al n. 8541/2016 allegato A) al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale:

DATO ATTO che i citati parametri risultano coerenti con quelli previsti dal DM 55/2014 e che tale preventivo risulta vantaggioso sotto il profilo economico per l'Amministrazione e che la Giunta comunale con propria delibera n. 38 del 9/3/2016 ha già approvato l'incarico al citato legale;

DATO ATTO inoltre che gli incarichi di patrocinio legale si configurano come contratti di prestazione d'opera intellettuale e quindi non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 (AVCP 4/2011 par. 4.3);

RITENUTO, quindi, necessario ed opportuno, al fine di difendere il legittimo

operato dell'Amministrazione comunale costituirsi nel sopraccitato giudizio, per i motivi sopra esposti, per sostenere le ragioni di questa Amministrazione comunale, conferendo incarico di patrocinio legale all' Avv. Alessandra Vita con Studio in Pesaro Via Milano 76;

VISTI gli artt. 6 e 50 del D.Lgs n. 267/2000;

VISTO l'art, 47 dello Statuto comunale il quale stabilisce che "... l'Ente si costituisce direttamente in giudizio per il tramite del Sindaco abilitato a promuovere e resistere alle liti”;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

- 1) di conferire, alle condizioni economiche di cui al preventivo di spesa di cui all'allegato A) alla presente, per costituirne parte integrante e sostanziale, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente richiamate e trasfuse, l'incarico di patrocinio legale , del procedimento giudiziario avanti alla Corte di Appello di Bologna descritto in narrativa, iscritto al R.G. al n. 1262/2012 all'Avv. Alessandra Vita con studio in Pesaro Via Milano n. 76, con ogni facoltà di legge ivi compresa quella di rinunciare agli atti, accettare analoghe rinunce, transigere, sottoscrivere ogni atto del processo;
- 2) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art. 47 dello Statuto Comunale ;
- 3) di stabilire che la presente è determina a contrarre ai sensi dall'art. 192 D.lgs 267/2000;
- 4) di attribuire alla presente valore contrattuale e di trasmetterne copia al legale che la sottoscriverà per accettazione;
- 5) di imputare la spesa complessiva di € 1.522,56 sul capitolo 270002 del Bilancio di previsione corrente esercizio finanziario – Cod Siope 1331;
- 6) di individuare nel sig. Marco Nanni il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 16/03/2016

Firmato

MINARDI MARA / ArubaPEC S.p.A.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Pesaro, lì 04.03.2016

AI DIRIGENTE
SERVIZIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI
Sede Comune

Oggetto: Preventivo - richiesta Vostra pec del 01.03.2016. Corte di Appello di Bologna RG 1262/2012.

Con la presente indico il preventivo di spesa per l'incarico di patrocinio legale riferito alla causa in oggetto:

**Liquidazione giudiziale compenso Avvocati cause civili
Artt. 1 – 11 D.M. 55/2014**

Causa civile
Valore 32.412,90

Fase	Compenso
<i>Fase di studio della controversia</i>	€ 1.960,00
<i>Fase decisionale</i>	<u>€ 3.305,00</u>
Totale	5.265,00
Compenso tabellare calcolato sotto il minimo tariffario comprensivo di spese generali	€ 1.200,00


Oltre spese vive documentate Iva (se dovuta) e Cpa.

Non sarà necessario nominare un domiciliatario in quanto la causa può proseguire come già istruita.

Eventuali maggiori somme liquidate in sentenza a titolo di legali, rispetto al preventivo di favore reso, saranno riconosciute in favore della sottoscritta.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento in merito.

Distinti saluti.


Avv. Alessandra Vita

**Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)**

**DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI
UFFICI**

Io sottoscritta Avv. Alessandra Vita nato a Pesaro il 20.09.1977 residente in Pesaro, Via Veretti n. 6, con Studio in Pesaro, Via Milano n. 176, int. 7
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARO

Di non trovarmi in nessuna situazione di incompatibilità in relazione a quanto disposto dall'art. 37 del Codice di Deontologia Forense

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Legislativo 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Pesaro, li 04.03.2016

Il dichiarante
Avv. Alessandra Vita

